

"Villaggio del Fanciullo" come merce di scambio? No, grazie

Scritto da Lorenzo Fiore

Lunedì 21 Ottobre 2013 14:56



Ho letto la [lettera aperta di Angelo Cortese](#) sulla dolorosa vicenda della confisca del Villaggio del Fanciullo.

Anche lui, Angelo, mio coetaneo nonché mio compagno di banco tra scuola elementare e media, oggi famoso e apprezzato artista che da lustro alla nostra Cassano, anche lui dicevo ha avvertito il bisogno di denunciare l'ingiuria che si sta perpetrando ai danni dei Cassanesi, che come me forse lo meriterebbero, ma soprattutto nei confronti del mai troppo compianto Don Battista (ma anche dei suoi congiunti che per diversi lustri l'hanno affiancato nella nascita e nella crescita dell'opera).

Ho usato il termine 'anche' a proposito, in quanto è già da qualche mese che anch'io mi sto occupando e sto approfondendo la vicenda, non prima di aver avuto un confronto franco e accorato con una familiare (che avrebbe potuto vantare diritti ereditari). Ho richiesto le pubbliche visure catastali dell'immobile e mi sono procurato copia dell'atto originale della donazione consacrata il 22/luglio/1998 per atto notaio Macaione.

Al di là di quelle che sono state le alterne vicende, che hanno caratterizzato l'attività delle Amministrazioni cittadine sulla destinazione del complesso (compresi i crediti non riscossi per oneri di urbanizzazione dovuti dalla Fondazione, da compensare (??), ma di cui in sostanza per oltre un decennio non se ne è ottenuta la riscossione), quello che mi ha spinto ad interessarmi della questione è stata la notizia che il Villaggio costituisce, ormai, "merce di scambio". In sostanza la Fondazione di Pavia, per "ristorare" lo Stato dei danni procurati con le corrottele perpetrate nei confronti della Regione Lombardia, ma soprattutto con lo scopo di ridurre l'entità delle condanne penali, oggi utilizza anche la generosa donazione di Don Armienti, quale

"Villaggio del Fanciullo" come merce di scambio? No, grazie

Scritto da Lorenzo Fiore
Lunedì 21 Ottobre 2013 14:56

indegna ed immeritata destinazione del suo ingegno, dei suoi sacrifici e dell'intenso lavoro dei suoi preziosi collaboratori (anche stretti familiari).

Mai avrei potuto immaginare, giovane neodiplomato di inizio anni '70, in quanto assiduo frequentatore di quei luoghi perché stretto collaboratore di Don Battista, che tale splendida opera, vanto della nostra Comunità, potesse addirittura costituire oggi vera merce di scambio (non mi viene un altro termine!) per 'annacquare' le responsabilità penali e patrimoniali di criminali incalliti, spacciatisi anche per operatori illuminati in campo medico-scientifico.

Ed è anche per questo ultimo aspetto, il lato affettivo che mi procura commozione, che mi sono spinto ad approfondire la problematica, memore di nozioni ed esperienze in campo professionale in ordine all'istituto giuridico della 'donazione'.

Ma con ordine.

Da un attento esame dell'atto di donazione (sopra menzionato) si rileva che:

-i) il valore del bene donato ai fini fiscali veniva determinato nella misura di lire 3.560.000.000 (tremiliardicinquecentosessantamiloni);

-ii) che ai fini del trattamento tributario la Fondazione invocava, per la donazione, i benefici di legge per le seguenti fattispecie di imposte:

a) esenzione dall'imposta di donazione (D. Lgs. 31/10/1990 n. 346) trattandosi di donazione a favore di fondazione riconosciuta con scopo esclusivo di finalità di ricerca scientifica, assistenza e pubblica utilità;

b) esenzione dall'imposta ipotecaria (D. Lgs. 31/10/1990 n. 347), per la medesima causale sub a);

"Villaggio del Fanciullo" come merce di scambio? No, grazie

Scritto da Lorenzo Fiore
Lunedì 21 Ottobre 2013 14:56

c) esenzione imposta catastale ai sensi stesso D. Lgs . e causale di cui al punto sub b);

d) esente da imposta Invim ai sensi DPR 26/10/1972 n. 643, in quanto la donazione ha scopo scientifico di assistenza, ricerca scientifica e pubblica utilità, avendo intenzione la Fondazione donataria di realizzare nella struttura oggetto della donazione reparti per la riabilitazione neuro-motoria a lungo degenza e per il trattamento riabilitativo delle patologie psichiatriche, nonché attività ambulatoriale e/o in day-hospital per la riabilitazione dei deficit neuromotori dei bimbi handicappati, come dichiara il legale rappresentante dell'Ente donatario.

Orbene, alla luce di quanto accaduto (mancato adempimento primario della 'obbligazione' sottostante allo scopo della donazione stessa) e della violazione fiscale (la cui esenzione era palesemente vincolata alla destinazione medico-scientifica), appare *ictu oculi* che la donazione stessa potrebbe non essersi materialmente mai realizzata per il venir meno delle disposizioni condizionanti.

Vieppiù, oggi alla luce delle sopravvenute ragioni connesse all'atto di confisca in corso, il donatario (Fondazione), per altro penalmente perseguito, potrebbe tranquillamente essere incorso nelle ipotesi di cui all'art. 801 del codice civile (c.d. Revocazione per ingratitudine) per la specifica previsione di cui al punto n. 2 ('abbia arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante con la propria condotta dolosa').

Sia ben chiaro, non ho alcuna pretesa di aver legalmente sviscerato la questione né individuato una ipotesi di linea di azione, che potrebbero, a mio avviso, imboccare la pubblica Amministrazione e /o un Comitato di cittadini (per il mancato introito dall'invocata agevolazione fiscale!), ma sono pronto ad aggiungermi e collaborare con tutti, dico tutti, coloro che volessero scongiurare un grave danno alla nostra Comunità, che andrebbe a sommarsi alla beffa già perpetrata ai danni di noi Terroni!